

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

Categoria V Classe II

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021–2023 (art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000): presa d'atto deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 5/11/2021.

L'anno 2021 e questo giorno 30 del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 24.11.2021 n. 10693 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Antonio Chiariello**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 17 ed assenti, sebbene invitati, n. 0

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco				<i>presente</i> [X] <i>assente</i> []			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LIGUORI Assunta	X		10.	TRAMONTANO Carmela	X	
3.	CHIARIELLO Antonio	X		11.	CHIACCHIO Aldo	X	
4.	IOVINELLA Antonio	X		12.	ESPOSITO Gianluca	X	
5.	GERVASIO Cristina	X		13.	GERVASIO Ciro Rosario	X	
6.	CAMMISA Pasquale	X		14.	COPPOLA Giuseppe	X	
7.	MIELE Guido	X		15.	FACCENDA Anna Chiara	X	
8.	OREFICE Vincenzo	X		16.	SCARANO Agnese	X	
9.	MARINO Roberto	X		17.	LANDOLFO Giovanni	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Giuseppe Landolfo, Vicesindaco; Antonietta Carini, Antonio Di Sarno;

Giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario Comunale dott. RAFFAELE D'AMATO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa a trattare il terzo punto iscritto all'ordine del giorno: «*Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000): presa d'atto deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 5/11/2021*», e passa la parola al responsabile del Settore Finanziario, dott. Domenico De Biase che relaziona sull'argomento.

Dopo la relazione del responsabile del Settore Finanziario, interviene il consigliere Chiacchio, il quale sostiene che il Sindaco dica cose inesatte. Ricorda che un argomento non può essere portato come una merenda sotto il braccio: bisogna sapere di cosa si parla. Il confronto con i cittadini e le associazioni sulla variante per la Zona D c'è stato, anche perché tale confronto è espressamente previsto dalle procedure di legge. Inoltre, lui è andato a leggere il DUP e le linee programmatiche dell'amministrazione sono parte essenziale del DUP, costituendone la base di elaborazione programmatica, e le linee programmatiche contengono e richiamano la variante in Zona D, che si trova pure del DUP. Oggi è un controsenso, afferma, approvare il DUP così come è presentato, con la variante in Zona D, quando poi questa variante è stata bocciata dal Consiglio comunale. Chiede quindi al responsabile Finanziario di fornire spiegazioni su alcune delle contestazioni dei revisori, perché alcuni dati, come sottolineato dai revisori, appaiono effettivamente incoerenti.

Lamenta poi la mancanza di un assessore al bilancio che avrebbe potuto rispondere con parole meno tecniche al civico consesso, ritenendo a suo avviso che l'assessore Arseni andava mantenuta in carica.

A seguito dei chiarimenti forniti dal responsabile Finanziario, il consigliere Chiacchio si allontana quindi dall'aula. Sono le ore 12,13. Presenti 16 – assente 1 (Chiacchio).

Non essendovi interventi il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 16, assente 1 (Chiacchio); con voti favorevoli 14, contrari 2 (Landolfo, Faccenda) resi per alzata di mano da parte dei 16 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito sulla stessa il parere del Collegio dei revisori dei conti reso con verbale n. 27 del 23/11/2021, che si allega;

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Dopo la votazione, su richiesta della consigliera Liguori, il Presidente pone a votazione una breve pausa dei lavori. Con voti favorevoli all'unanimità, da parte dei 16 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano, la seduta viene sospesa. Sono le ore 12,15.

Alle ore 12,30 la seduta riprende e all'appello nominale risulta 17 presenti.

A questo punto, il consigliere Cammisa interviene, autorizzato dal Presidente, e propone al Consiglio comunale di votare per il rinvio della trattazione del successivo argomento iscritto all'ordine del giorno della odierna seduta consiliare, ossia «*Gestione e riscossione dei tributi minori e concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate di competenza comunale*», in considerazione del fatto che sullo stesso argomento non risulta pervenuto, a tutt'oggi, il prescritto parere del Collegio dei revisori dei conti.

Posto a votazione, con voti favorevoli all'unanimità, resi per alzata di mano, il Consiglio comunale decide di rinviare l'argomento ad oggetto «*Gestione e riscossione dei tributi minori e concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate di competenza comunale*».

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Sindaco

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000): presa d'atto deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 5/11/2021.

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS), la quale ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con

quella regionale. Tale processo è coadiuvato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali sia in termini prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

- la **Sezione Operativa (SeO)**, che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. □ Questa, infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. □ I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 23/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2020/2025;

Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 5/11/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021 – 2023, che allegato al suddetto atto ne forma parte integrante e sostanziale, a seguito di una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, con la precisazione che la formulazione degli obiettivi strategici e operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
- sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

Che tale atto va presentato al Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, in sede di manovra complessiva del Bilancio di previsione 2021/2023, unitamente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, che pure risulta allegata alla suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 5/11/2021, formandone parte integrante e sostanziale;

Alla luce di quanto sopra ritenuto di prendere atto

- del Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023;
- della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 5/11/2021, facendo proprio tale atto;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto quanto sopra premesso

PROPONE

di prendere atto e fare proprio, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021 - 2023, nonché la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 5/11/2021, alla quale interamente si rimanda.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 19/11/2021


Il capo settore istruttore

dott. Domenico De Biase


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 19/11/2021

Il responsabile del settore Finanziario

dott. Domenico De Biase




PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2021 – 2023



**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI GRUMO NEVANO**

Verbale n. 27 del 23 Novembre 2021

<p>Verbale n. 27</p> <p>Data 23/11/2021</p>	<p>OGGETTO: Parere deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 05-11-2021, avente ad oggetto <i>“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – periodo 2021-2023 (art. 170 comma 1 del decreto legislativo N. 267/2000)”</i></p>
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSA

Il Collegio, in prosieguo degli incontri avvenuti nel mese di novembre 2021, procede alla redazione del verbale finale per il parere sul DUP 2021-2023

In via preliminare si prende atto della documentazione trasmessa dall’Ente, a mezzo pec, in data 5 novembre 2021 consistente in:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 05-11-2021, avente ad oggetto *“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – periodo 2021-2023 (art. 170 comma 1 del decreto legislativo N. 267/2000)”*
- Nota prot.n. 9961 del 05-11-2021.

L’ Organo di revisione, con pec del 15 novembre 2021, al fine di poter esprimere parere sul bilancio di previsione 2021-2023 e sul DUP 2021-2023 ed effettuare i relativi controlli, ha richiesto la seguente documentazione:

- bilancio di previsione 2021-2023 analitico per capitoli;
- rendiconto provvisorio 2021-2023 per capitoli;
- proposta di Consiglio Comunale di approvazione del DUP 2021-2023;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;



- il prospetto concernente **la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità analitico per capitoli** per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021-2022 di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme



- del codice della strada anno 2021;
- la deliberazione di approvazione aliquote IMU 2021;
 - la deliberazione di approvazione della Tari 2021;
 - la deliberazione di approvazione dell'addizionale comunale anno 2021;
 - delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali (canone unico 2021, diritti di segreteria ecc.)
 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008) 2021-2023;
 - il programma biennale forniture servizi 2021-2022 di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;
 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
 - deliberazione fabbisogno del personale e il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
 - la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
 - l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
 - indicazione delle eventuali entrate correnti che coprono spese in conto capitale;
 - l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.



- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;
- individuazione degli organismi partecipati e relativi riflessi contabili nel bilancio di previsione 2021-2023.

Nella pec inviata si chiedeva la specifica della determinazione del disavanzo di amministrazione iscritto nel Bilancio 2021-2023 per € 710.761,63.

L'Organo di revisione ha chiesto inoltre se l'Ente avesse adempiuto all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati Pubblica Amministrazione) a seguito di deliberazione di Giunta di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

Tale richiesta è stata riscontrata con pec del 19 novembre 2021.

Il Collegio inizialmente prende atto, con la pec del 19 novembre, è stata trasmessa la proposta datata 19 novembre 2021, al Consiglio Comunale, di approvazione dello schema di DUP 2021-2023 approvato con deliberazione di G.M. n. 107 del 05-11-2021.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs. n. 267/2000, indica:

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”
- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

b) l'ordinario termine di presentazione del DUP al Consiglio, fissato dal citato articolo 170 comma 1, anni 2021-2023 è stato differito al 30 settembre 2020 dall'art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.;

c) che l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”;



d) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il *“il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”*.

Tali adempimenti sono stati prorogati nel tempo essendo l'ente in dissesto.

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio;

e) che se alla data del 30 settembre risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente, al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.



Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento;

Tenuto conto che, nella stessa risposta, Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione;

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione;

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza dei contenuti minimi del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 paragrafo 8;
- b) che gli obiettivi dei programmi operativi che l'ente intende realizzare sono coerenti con gli obiettivi strategici;



c) l'adozione degli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 64 del 22-03-2021 successivamente modificata con deliberazione di G.M. n. 75 del 27-07-2021, con la quale l'organo deliberante ha adottato lo schema del Programma Triennale 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici, composto dalle schede allegate A, B, C, D, E ed F allegate per farne parte integrante e sostanziale, documenti recepiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) al fine di sottoporlo al Consiglio Comunale; nel DUP si è rinviato a tale deliberazione per il dettaglio delle opere.

Il Collegio, in riferimento all'adozione del "*PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. ED ELENCO ANNUALE 2021-2023.*"

Premesso che:

- a) l'articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che gli enti locali approvino annualmente un programma biennale di beni e servizi, un programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche, in cui vengono indicati gli investimenti che l'ente intende realizzare nell'arco temporale di riferimento, tenendo conto delle priorità, degli obiettivi e delle necessità dell'amministrazione, della coerenza con le risorse disponibili e con i documenti di programmazione annuale e pluriennale;
- b) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Vista la richiamata deliberazione con deliberazione n. 64 del 22-03-2021 successivamente modificata con deliberazione di G.M. n. 75 del 27-07-2021;

Preso atto che :

- il programma triennale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente all'articolo 5 del D.M. MIT n. 14/2018;
- tale programma triennale non è però integrato con il cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione secondo il principio della competenza potenziata;



Verificato che :

- nel programma triennale delle opere pubbliche risultano stanziati risorse per la realizzazione del programma per € 8.338.080, 00 nel 2021 ed € 13.480.488,62 nel 2022;
- nel bilancio di esercizio 2021 2023 risultano stanziati somme € 13.864.882,62 nel 2021 ed € 400.000,00 nel 2022 e nel 2023;
- nella nota integrativa risulta esplicitato quanto segue: *“nel bilancio gli stanziamenti previsti limitatamente all’anno 2021, ammontano a 13.864.882,62 trattasi di somme relative a opere precedentemente autorizzate, tranne che per il lavoro relativo all’efficientamento energetico previsto invece nel programma annuale per l’esercizio 2021. La restante parte delle opere programmate non risultano inserite perché mancano i presupposti previsti dalla legge e per le regole della contabilità pubblica per l’inserimento”.*

Ritenuto che anche se si trattasse di opere precedentemente autorizzate, esso dovrebbero transitare nel piano triennale delle opere pubbliche ;

Tutto ciò premesso considerato verificato e ritenuto, il Collegio dei Revisori

rileva:

- a) la non compatibilità degli investimenti con le previsioni di bilancio ;
- b) la non coerenza del Documento unico di programmazione dell’ente con le previsioni di Bilancio 2021-2023.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 05-11-2021 avente ad oggetto *“PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ART. 58 COMMA 1 E SUCC. DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133”* .

Il Collegio dei Revisori rileva quanto segue :

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l’art. 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione*



tributaria”, come da ultimo modificato dall’articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di co- pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".



Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58, D.L. n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351;

Tenuto conto quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

- la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
- effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c..

Richiamato il parere del 23 febbraio 2019 pubblicato sul sito del Ministero degli interni avente ad oggetto "Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare. art. 58 della legge n.133/2008 recante "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali". Territorio e autonomie locali - 23 Febbraio 2009 Categoria 05.01.01 che stabilisce in sintesi "***Ai sensi dell'art. 58 legge n. 133/2008 ciascun ente individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Tale piano viene approvato dal consiglio comunale e costituisce allegato al bilancio di previsione. Si è dell'avviso che, per alienare i beni compresi nel piano, sia necessaria una specifica ed espressa deliberazione consiliare ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera l) del TUEL, affinché l'organo possa esprimersi con maggiore compiutezza circa i motivi della alienazione, il valore di vendita del bene, la procedura di alienazione***".



In proposito è stabilito che, per alienare i beni compresi nel piano, sia possibile e necessaria una specifica ed espressa deliberazione consiliare ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera 1) del TUEL, affinché l'organo possa esprimersi con maggiore compiutezza riguardo ai seguenti aspetti principali:

- i motivi dell'alienazione e la destinazione da dare alle risorse che ne derivano (finanziare spese di investimento, debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri bilancio ed altro);
- eventuali ulteriori elementi da considerare per determinare il valore di vendita del bene;
- la procedura di alienazione.

L'ente comunale istante il parere ha chiesto inoltre se l'espressione 'delibera dell'organo di governo', contenuta nel comma 1 dell'art. 58 citato, potesse intendersi nel senso che prima della delibera di approvazione del consiglio comunale il piano dovesse anche essere 'formalmente adottato con apposito provvedimento di giunta'.

In riferimento a ciò dal parere risulta quanto segue:

Dalla lettura combinata dei primi due commi si desume che la deliberazione di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione, di competenza del consiglio, è preceduta da altra distinta deliberazione con cui l'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Tale delibera – che, non avendo gli effetti dispositivi traslativi di cui all'art. 42 comma 2 lett. 1) può rientrare nelle competenze della giunta - precede l'adozione del piano e contiene la sola elencazione dei beni immobili individuati. La deliberazione dell'elenco degli immobili suscettibili di detta valorizzazione o dismissione è emanata sulla base delle risultanze del competente settore dell'amministrazione comunale che ha attivato la procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, desunta dalla documentazione presente negli archivi e negli uffici.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori prende atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 05-11-2021 è stata approvata la ricognizione degli immobili strumentali nella quale sono indicati, tra gli altri i seguenti beni :

- foglio 3 n. 271 sub . 3 valore stimato di bilancio € 87.750,00;
- foglio 2 n. 453 sub.1-2-101 valore stimato di bilancio € 329.886,00;
- foglio 4 n. 428 valore stimato di bilancio € 1.012.600,00.

Nella determinazione della Giunta Comunale n. 104 del 05-11-2021 gli immobili oggetti di alienazione sono stati individuati nei seguenti beni :

- foglio 3 n. 271 sub . 3 valore stimato di bilancio € 87.750,00;



- foglio 2 n. 453 sub.1-2-101 valore stimato di bilancio € 449.280,00;
- foglio 4 n. 428 valore stimato di bilancio € 1.012.600,00.

Il Collegio dei Revisori, oltre a rilevare che per alcuni beni indicati nella deliberazione di Giunta n. 104/2021 il valore di bilancio è difforme rispetto al valore indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 102-2021, evidenzia che le eventuali somme derivanti da tali alienazioni previste non sono previste nello schema di bilancio di previsione 2021-2023, nemmeno nell'anno 2023, annualità nella quale ci dovrebbe essere il trasferimento degli immobili aggiudicati all'incanto.

Il Collegio rammenta che l'ente, almeno al momento dell'incasso delle risorse derivanti dall'alienazione dei beni, deve rispettare i vincoli di destinazione previsti dalla disposizione normativa (in forza dell'art.56bis del D.L. 69/2013) circa la quota del 10 per cento delle risorse nette riservata all'estinzione anticipata dei mutui e quindi alla riduzione dell'indebitamento.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 05-11-2021.

Dal riscontro tra le somme indicate nel programma biennale degli acquisti e dei servizi e le relative somme indicate nel DUP risulta quanto segue :

- nel Dup 2021-2023 le somme da programma biennale degli acquisti sono pari ad € 751.271,06 nell'esercizio 2021 ed € 57.500,00 nell'esercizio 2022 ;
- nella deliberazione di Giunta n. 106-2021 le somme da programma biennale degli acquisti sono previste solo nell'anno 2021 per € 808.771,06.

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 non è stato oggetto di deliberazione.



5) Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2021-2023, è stata oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12-03-2021 avente ad oggetto *“Rideterminazione della dotazione organica, ricognizione delle eccedenze di personale e piano del fabbisogno 2021-2023”*.

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere sul fabbisogno del personale con verbale n. 7 del 08-03-2021 rilevando alcune criticità.

CONCLUSIONE

Tenuto conto

- a) che lo schema di DUP 2021-2023 è approvato con deliberazione di G.M. n. 107 del 05-11-2021 e che, in data 19 novembre 2021 è stata trasmessa la proposta di deliberazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- b) che essendo stato predisposto lo schema di bilancio di previsione per il triennio di programmazione 2021/2023 è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;

Visto

- l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 19-11-2021 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Esprime

parere non favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con la programmazione operativa e di settore indicata al paragrafo *“Verifiche e riscontri”* stante;



- la non congruità tra le previsioni contabili di bilancio 2021-2023 rispetto alle previsioni contenute nel DUP relative al piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023;
- le diverse indicazioni nel DUP e nella relativa deliberazione n. 106/2021 afferente il programma biennale degli acquisti e forniture 2021-2022.

Il Collegio si riserva di rivedere il proprio parere qualora venga ristabilita la coerenza contabile tra il piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 approvato e le relative previsioni di bilancio nonché venga chiarita la diversa indicazione delle somme indicate nel DUP rispetto a quelle individuate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 106-2021 avente per oggetto il programma biennale degli acquisti e forniture 2021-2022.

Si consiglia di implementare i miglioramenti organizzativi a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione (Legge n. 120/2020), con la quale diviene operativo l'insieme di norme che hanno il fine di ridisegnare la governance del digitale, accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione anche in ottica di diffusione della cultura dell'innovazione e superamento del divario digitale, con un'attenzione anche all'accesso agli strumenti informatici delle persone con disabilità ; ciò al fine di avere un rapporto con la PA più semplice, più sicurezza e affidabilità delle infrastrutture pubbliche, ed una maggiore valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Il presente verbale deve essere trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed ai responsabili di servizio.

L'organo di revisione

F.to Dott. Michelangelo Calandro

F.to Dott. Amedeo Meo

F.to Dott. Michele De Mattia

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Antonio Chiariello

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 09/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Fabiana Lucadamo



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/12/2021

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/12/2021

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Fabiana Lucadamo